

ristretto, e che si potrebbe adottare il temperamento che per gli italiani il termine da cinque anni, come era portato nel primo progetto, sia ridotto a due anni. Questo termine di due anni non è molto lungo, ed è necessario che sia in quella misura, onde poter portar giudizio sopra una persona.

Non posso poi ammettere la redazione nei termini che egli l'ha proposta, imperocchè da questa ne verrebbe che gli italiani che hanno stabilito il loro domicilio in Sardegna, potrebbero, dopo un anno, ottenere la cittadinanza sarda, quand'anche (e questa non è sicuramente la sua intenzione) fossero incorsi in pene criminali o correzionali.

ASPRONI. Criminali. (Rumori)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Anche per le correzionali, non converrebbe assolutamente, perchè la materia correzionale è piuttosto estesa, comprende furti, ferite e molti altri reati.

Trattandosi adunque di italiani o di stranieri, i quali nel tempo che ebbero qui il loro domicilio furono sottoposti a pene criminali o correzionali, è naturale che non si debba loro concedere la cittadinanza sarda. Occorre pertanto una definizione in questo senso nel suo emendamento. Ciò premesso, debbo dichiarare che mi oppongo all'ultimo paragrafo, dove è detto che tutti i coloni saranno sotto la tutela delle leggi contro qualunque misura arbitraria. Io lo respingo perchè, se si ammettesse quest'aggiunta, lascierebbe supporre che i coloni, a qualunque paese appartengano, siano sottoposti a provvedimenti arbitrari.

Certamente, quando si tratta di chi non ha ancora diritti di cittadino, esso non può invocare gli stessi diritti che competono a chi li ha; e la ragione è evidente: chi non è sottoposto ai doveri di cittadino non può vantarne i diritti; ma ciò non vuol dire che vi sia alcuno fra i regnicoli del nostro Stato che sia sottoposto a pene o discipline arbitrarie; qui non vi è che la legge la quale abbia il potere di applicare penalità. Se si ammettesse questo paragrafo, converrebbe necessariamente dire, che chi non è cittadino è sottoposto a provvisori arbitrarie, il che non è.

Quando si tratti di stranieri, certamente, se il Governo per molte ragioni che ora non è il caso di annoverare, crede che non possono dimorare nello Stato, non deve loro concedere il permesso di domiciliarsi; ciò non vuol dire però che siano sottoposti a pene arbitrarie; questi si trovano nella condizione in cui sono tutti coloro che non godono i diritti di cittadino.

Inoltre, il voler estendere con questa disposizione generica il diritto di cittadinanza anche a coloro i quali veramente non si trovino nella condizione di poterne godere, sarebbe cosa assurda.

Dunque io debbo necessariamente respingere questa parte.

Riassumendomi pertanto, io non ho difficoltà di limitare il termine a due anni per concedere la cittadinanza ai coloni che siano italiani; purchè però questi, nell'intervallo dei due anni del loro domicilio, non sieno incorsi in pene correzionali o criminali.

Nelle due prime parti non posso, come ho dichiarato, aderire alla proposta dell'onorevole Asproni.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Asproni.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. Il deputato Annoni ha la parola.

ASPRONI. Se mi permette l'onorevole Annoni, avrei qualche cosa a dire.

ANNONI. Parli.

ASPRONI. Io non ho difficoltà di modificare la redazione,

perchè non voglio estendere un beneficio a birbanti; voglio favorire i galantuomini; e se un italiano vi fosse che non avesse a cuore la sua dignità, e mancasse gravemente contro alle leggi, io non intendo favorirlo. Ma mi pare che il fissare questo divieto per le semplici pene correzionali, sia una misura troppo rigorosa. Può avvenire, per esempio, in un impetto di rissa, per una cosa che in fondo non offende la moralità dell'uomo, che si incorra in pene correzionali... (Rumori)

Mi pare che la facilità che vi è specialmente nel nostro Codice per incorrere in pene correzionali, senz'altro che si faccia nessuna graduazione, mi pare, dico, che questo sia una misura eccessiva. E in appoggio di quanto io dico, io chiamo tutti i giureconsulti che seggono numerosi in questa Camera, perchè sono troppo frequenti i casi in cui, per certe mancanze leggere, si può incorrere in pene correzionali.

In quanto poi alla terza parte, io osserverò che noi abbiamo visto quello che i signori ministri fecero nel nostro Stato.

Vennero emigrati; il Ministero più d'una volta si è fatto lecito di prenderli, ammanettarli, e metterli alla frontiera, e mandarli sino in America. (Si! si! Per forza!)

Se avessero mancato, doveva sottoporli ai tribunali, esso non aveva il diritto di giudicarli! (Si! si!)

Ammettiamo che nella colonia vadano emigrati: io non dico che vengano tutti con passaporto. Or bene, sappiamo tutti che vi può essere nell'emigrazione una parte infetta; ma la più larga parte è di onoratissimi e probi cittadini, che finalmente non hanno altra colpa che quella di aver troppo amato la loro patria, e cercato di rendere l'Italia indipendente.

Ebbene, questi emigrati che s'inscriveranno nella colonia, saranno essi soggetti alle misure economiche del Ministero, il quale senza dar loro la menoma ragione, sopra una semplice informativa dell'intendente, li possa ammanettare, mandarli via? Ecco la questione.

Mancano essi? Sottoponeteli ad un giudizio di tribunale; e quando un tribunale li trovi colpevoli, s'infligga loro la pena meritata, ma non si trattino coll'arbitrio. L'arbitrio è sempre odioso, prepotente, e condannabile. Barbaro costume è quello di prendere un uomo colla forza senza darne ragione, e per unica risposta mostrargli la frontiera; questo è un arbitrio inconciliabile col Governo a forma libera.

RATTAZZI, ministro dell'interno. È un diritto.

ASPRONI. Il diritto è di sottoporlo al tribunale. Che cosa dice la legge di natura, che è anteriore a qualunque legge scritta? (Rumori)

Voci. È il diritto pubblico.

ASPRONI. Io so che è principio di diritto pubblico che nessuno possa vivere *ex-lege*, e che l'uomo è tenuto all'osservanza delle leggi vigenti nel territorio in cui si trova. Va benissimo. Ma per corrispettivo se ne inferisce che, quando il non cittadino o forestiere offende la legge, non devono essere i ministri che lo castigano, ma debbono essere i tribunali che lo giudichino. E quando un tribunale lo assolve, credo che il Governo non ha più alcun diritto di espellerlo dallo Stato. Per evitare adunque questi eccessi di potere, che certamente diventeranno più funesti nelle colonie dove maggiori saranno le gelosie a misura che più si svilupperà l'industria, io insisto per l'approvazione del terzo alinea del mio emendamento, perchè lo credo affatto indispensabile se si vuol garantire l'esito della colonizzazione in Sardegna.

ANNONI. Io aveva già da vari giorni chiesta la parola appunto per far avvertita la Camera di questa distinzione necessaria, a mio credere, a farsi fra *esteri nazionali* ed *esteri stranieri*. Con piacere ho sentito che il signor ministro am-